



COMUNE DI BIVONA

(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO COMPENSAZIONE TRIBUTI

ART.1

Compensazioni tra debiti e crediti entrate comunali

- Il presente regolamento ai sensi dell'art.1 comma 167 della Legge 27.12.2006 n.296 disciplina l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- E' possibile lo strumento della compensazione tra i crediti vantati nei confronti del Comune da soggetti terzi per somministrazioni, forniture ed appalti per *crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti* del Comune ed i debiti verso il Comune stesso per i Tributi e le Imposte Comunali; (Ici, Imu,Acqua, Tarsu/Tares. Tari , Tosap ecc).
- Possono essere compensate solo le somme iscritte a ruolo. I crediti non devono risultare prescritti, devono essere certificati dal Comune e devono derivare da somministrazioni, forniture ed appalti.
- Risultano esclusi i crediti vantati da professionisti per le prestazioni non rientranti negli appalti di servizi ai sensi del D.Lvo 163/2006 ,in quanto non rientrano nell'attività di somministrazione, fornitura ed appalti.
- Le compensazioni in esame sono precluse ai soggetti non in regola con il Durc.
- Le ditte non in regola con il Durc in presenza di crediti certificati nei confronti del Comune di importo pari ai versamenti contributivi dovuti possono accedere alla compensazione a condizione che venga saldato il debito a favore del Comune e contestualmente venga autorizzato il Comune debitore a trattenere l'importo dovuto dal certificato di pagamento ed a provvedere esso stesso, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi; Nel caso in cui il credito della Ditta richiedente nei confronti dell'Ente sia inferiore al debito per accedere alla compensazione bisogna saldare la differenza a debito a favore del Comune.
- I crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione sono dei meri crediti commerciali e come tali vanno trattati. Per l'Iva a debito, il fornitore deve applicare i principi ordinari, dettati dal decreto Iva, e conseguentemente assolvere l'imposta al momento dell'emissione della fattura anziché al momento del pagamento.

ART.2

Attivazione procedura

- Questo strumento consente ai soggetti sopraindicati di non provvedere direttamente e materialmente ad effettuare i versamenti dei tributi e delle imposte comunali, utilizzando a tale fine le somme di cui si è creditori verso il Comune.
- Per attivare la procedura è necessario che il creditore compili il modello predisposto e lo presenti al settore competente al pagamento delle sue forniture o servizi. Comunicando di volersi avvalere della compensazione ed indicando i tributi e gli importi compensati.
- Il Servizio interessato,verificate le condizioni, appone sul modello la certificazione del credito e trasmette il documento all'Ufficio Tributi. L'Ufficio Tributi annota sul modello gli estremi per l'introito dei tributi e lo rispedisce al settore competente. Tale modello verrà poi

inserito nella pratica di pagamento che il settore competente trasmetterà al settore Bilancio e Ragioneria. Quest'ultimo emetterà gli eventuali mandati relativi al pagamento al creditore e le reversali per gli importi compensati e restituirà copia del documento al Settore Tributi per le conseguenti registrazioni.

- La compensazione dovrà essere operata con l'emissione di mandati vincolati e relativa reversale d'incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuate in entrata e uscita.

ART. 3

Rateizzazione requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

- *In caso di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità e pertanto nell'impossibilità di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell'atto notificato (Bollettini di pagamento, avviso di contestazione, atto di accertamento ecc.) è prevista la possibilità di richiedere una rateizzazione delle somme dovute.*

- Possono essere oggetto di rateizzazione i tributi e le imposte comunali;

- Perché la dilazione sia concessa, il contribuente deve:

- dimostrare di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà economica momentanea che non gli permette di non essere solvente entro le scadenze previste al momento ma che non reca incertezze sulla solvibilità delle stesse in un tempo diverso;

- Presentare richiesta di rateizzazione prima dell'inizio della procedura esecutiva;

- Di conseguenza si considerano cause soggettive lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

- Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario;

- Lo stato disagio è riferito alle seguenti situazioni:

nel caso di persona fisica: anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo, disoccupato scritto al collocamento, lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione, inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente, disabile con invalidità non inferiore al 75%, soggetto in cura presso comunità terapeutica, soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa prestata dal municipio;

ART. 4

Criteri di dilazione o rateizzazione di pagamento

- Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovata di difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle riscossioni coattive, dilazione e rateizzazione dei pagamenti dovuti alle condizioni seguenti:

inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni decadenza del beneficio concesso, in forza del presente regolamento, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro trenta della scadenza della rata non adempiuta. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

- In ogni caso la richiesta di dilazione o rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al capo secondo del DPR 602/73. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

- La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, maggiorato degli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'ente delle richieste da parte del contribuente e non al totale del tributo dovuto, così determinato:

- Fino a € 300,00 massimo tre rate bimestrali;

- da € 301,00 a € 999,99 fino a un massimo di 6 rate bimestrali;

- da € 1.000,00 a € 2.999,99 fino a un massimo di 8 rate bimestrali;

- oltre € 3.000,00 fino a un massimo di 12 rate bimestrali.

ART. 5

Procedimento

- L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
- Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
- La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 6

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

- Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della compensazione, dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
- Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
- Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
- Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

ART. 7

Abrogazioni

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.